

condizionamenti ideologici, ma con pari fermezza e decisione nei casi necessari e non intende derogare da questa scelta meditata e responsabile, chiedendo però al Governo ogni intervento necessario per ridare ai cittadini credibilità nello Stato e certezza nella salvaguardia dei diritti garantiti dalla Costituzione —:

in che modo ci s'intenda attivare a tutela dei cittadini e dell'operato dei loro rappresentanti nelle istituzioni a garanzia del rispetto della Carta Costituzionale. (4-08020)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

presso l'Istituto tecnico industriale « Archimede » di Catania è istituito un corso serale per studenti lavoratori fin dal 1963;

ventidue studenti lavoratori hanno frequentato nell'anno scolastico 2001/2002 la prima classe ed in quello 2002/2003 la seconda classe del corso di « Elettronica » e gli stessi hanno provveduto a formalizzare l'iscrizione alla terza classe entro la data del 15 settembre 2003 così come previsto dalla normativa vigente;

la normativa, però, impone al dirigente scolastico che la proposta di istituzione dei corsi sia avanzata ogni anno entro il 31 agosto e, pertanto, contraddittoriamente, prima che scada il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli studenti;

il 31 agosto 2003 il dirigente scolastico *pro tempore* dell'istituto tecnico industriale « Archimede », che cessava dall'incarico a seguito di dimissioni, non riteneva di avanzare la suddetta proposta di

istituzione della classe terza, non tenendo conto della volontà degli alunni, che avevano frequentato la classe seconda, di proseguire per il terzo anno gli studi come era razionalmente prevedibile;

il 1° settembre 2003 il nuovo dirigente scolastico il quale, pur avendo immediatamente avanzato la proposta di istituire la terza classe del suddetto corso, si è visto opporre un diniego dalle competenti autorità ministeriali perché era trascorso infruttuosamente il termine del 31 agosto;

ciò sta creando notevoli disagi per i ventidue studenti che sono costretti a frequentare un corso « libero » organizzato dai docenti « liberamente », gratuitamente e con grande spirito di sacrificio ma senza garanzia alcuna per gli studenti che tutte le lezioni possano essere erogate —:

se non ritenga opportuno intervenire:

a) per garantire il diritto allo studio dei ventidue studenti in questione, accogliendo la proposta formalizzata in ritardo dal nuovo dirigente scolastico e ripristinando così la regolarità del corso venuta meno a causa dell'opinabile scelta diversa del precedente dirigente scolastico dimissionario che, nonostante il successivo termine concesso agli studenti per formulare l'iscrizione, non ha previsto che questi ultimi potessero, come in effetti hanno fatto, successivamente iscriversi;

b) per riconoscere sotto tutti i profili, normativi ed economici, l'attività didattica finora gratuitamente prestata dai docenti con apprezzabile spirito civico e professionale;

c) sia per eliminare la discrasia tra il termine ultimo assegnato ai dirigenti scolastici per presentare la domanda necessaria all'attivazione dei corsi e quello successivo assegnato agli studenti per iscriversi agli stessi.

(2-00975) « Fatuzzo, Airaghi, Arrighi, Buontempo, Butti, Cannella, Caruso, Giorgio Conte, Giulio Conti, Delmastro Delle Ve-

dove, Foti, Gamba, Alberto Giorgetti, La Grua, La Starza, Lo Presti, Losurdo, Macerattini, Maggi, Menia, Meroi, Migliori, Onnis, Patarino, Antonio Pepe, Porcu, Raisi, Riccio, Saia, Serena, Villani Miglietta, Zacchera ».

Interrogazioni a risposta immediata:

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

presso il centro islamico di via Massarotti a Cremona è sita una « scuola » mussulmana (*madrasa*), dove vengono impartite unicamente lezioni di corano e di arabo, come più volte denunciato dal gruppo parlamentare della Lega Nord Padania, anche tramite lo strumento del sindacato ispettivo, poiché in netto contrasto con la vigente normativa italiana sull'istruzione;

il Ministro interrogato, più volte interpellato sulla questione, è intervenuto tramite i suoi ispettori per indagare sulla questione in esame e porre termine a questa palese violazione della legge;

il comma secondo dell'articolo 34 della Costituzione stabilisce che: « l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita »;

i bambini che frequentano tale « scuola » vengono in questo modo esclusi dalle attività scolastiche dei loro coetanei di nazionalità italiana;

gli enti privati, secondo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 33

della Costituzione, hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato;

il quarto comma dell'articolo 33 della Costituzione dispone che: « la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali »;

è stato più volte ribadito dal Ministro interrogato e dal Ministro dell'interno che la suddetta « scuola » non ha mai presentato alcuna domanda di autorizzazione e non è stata avviata, di conseguenza, alcuna procedura di parificazione, ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

il Ministro dell'interno, in risposta ad un'interpellanza urgente, che verteva sul tema riguardante le problematiche strettamente legate all'ordine pubblico e alla sicurezza, sempre riguardo alla suddetta « scuola » coranica sita in via Massarotti, ha da una parte sottolineato l'improprio uso del termine « scuola » (« più corretto definirla associazione »), dall'altra ha fatto presente che si tratta di un istituto, non legalmente riconosciuto, che dipende dalla scuola araba, con sede in Milano, via Quaranta n. 54;

la scuola islamica, come confermato dal sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano, interpellato sullo stesso argomento recentemente, è gestita da persone sospettate di essere appartenenti al movimento terroristico *Al Qaeda*. Nome di spicco è quello di Laagoub Abdelkader, uomo che ha patteggiato una condanna a sei mesi per ricettazione di documenti destinati, com'è facile presumere, ad essere utilizzati per l'attività terroristica di matrice fondamentalista islamica e che ora svolge il ruolo di insegnante nella scuola suddetta —;

visto che non è chiaro se si tratta oppure no di una vera e propria « scuola », ma considerato veritiero che viene regolarmente frequentata da bambini sottratti al-

l'obbligo scolastico per più di cinque ore al giorno e alla luce delle ispezioni effettuate nel centro, quali provvedimenti, nell'immediato, il Ministro interrogato intenda prendere per far sì che non si prolunghi ancora questa situazione. (3-02848)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la riforma della scuola introdotta con la legge n. 53 del 2003 abolisce sostanzialmente il tempo pieno;

tale innovazione ha determinato numerose e trasversali prese di posizioni contrarie: in particolare, si sono costituiti in tutta Italia numerosi coordinamenti di genitori e docenti in difesa del tempo pieno come proposta pedagogica;

il tempo pieno rappresenta un modello pedagogico ed educativo che tiene conto dei tempi distesi dei bambini, in un'alternanza di momenti forti e momenti deboli, che è molto più rispettoso della loro modalità di apprendimento;

il tempo pieno risponde anche ad un'esigenza sociale, ma ha una forte radicalizzazione in progetti pedagogici;

la scelta del tempo pieno da parte delle famiglie è in crescita — in alcune città, come Milano, copre quasi la totalità della richiesta — nonostante in alcune città abbia apparentemente subito flessioni, a causa dell'atteggiamento tenuto dai centri servizi amministrativi (Csa) e alla non concessione di nuove classi da parte del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

a fronte di una domanda di qualità e di contenuti, l'alternativa che il Governo, come è noto, intende proporre si riduce ad una somma di ore, ritenendo di potere sostituire con una semplice operazione aritmetica la qualità del servizio scolastico richiesto ed attualmente erogato, con l'idea di un contenitore e di un parcheggio in cui sistemare i bambini e le bambine — come pacchi postali — in attesa che i

propri genitori li vadano a « ritirare », confondendo la scelta del tempo pieno da parte dei genitori con una richiesta di istituzione di *baby sitter* di Stato, « opzionale e gratuita », in alternativa a quella privata e a pagamento — :

come intenda rispondere all'esigenza sociale espressa dalla gran parte delle famiglie italiane, che riconoscono nel tempo pieno un tassello fondamentale di un progetto pedagogico, per tutelare il bambino — in quanto risorsa per l'intero Paese — dando alla giornata educativa senso compiuto. (3-02849)

Interrogazioni a risposta scritta:

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

presso l'università « La Sapienza » di Roma, in relazione allo scorso anno accademico (2002/2003), le facoltà hanno assegnato a diverse personalità esterne, provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, alcune docenze;

il regolamento dell'ateneo prevede che i suddetti incarichi siano affidati ufficialmente dal rettore, su indicazione delle facoltà;

le docenze « a contratto » presso la facoltà di scienze della comunicazione, coprono il 53 per cento del totale degli insegnamenti; percentuali molto elevate si registrano anche in altre facoltà, in particolare ad architettura, dove i docenti a contratto sono circa 200;

lo scorso anno accademico, a causa di lungaggini burocratiche, i professionisti nominati, in attesa del conferimento ufficiale da parte del Rettore e del relativo contratto, hanno iniziato il proprio lavoro svolgendo l'attività di docenza nella convinzione che, come in passato, sarebbero stati retribuiti (circa 3.200 euro al lordo delle trattenute di legge, comprese quelle a

carico dell'università per 30 ore di lezioni frontali, più ricevimenti settimanali, esami, sedute di laurea);

alcuni giorni fa, il rettorato avrebbe rappresentato, nella persona del direttore Amministrativo, la assenza di fondi per retribuire i docenti che hanno svolto la propria attività nello scorso anno accademico;

il rettorato avrebbe rappresentato altresì la esiguità dei fondi per provvedere alla regolare retribuzione degli insegnanti che svolgeranno l'attività per il prossimo anno accademico;

quanto evidenziato dal rettorato, ha inevitabilmente determinato malumori e tensioni tra i docenti, finendo per ripercuotersi sul rinvio delle lezioni e sulla ripresa della attività didattica;

a seguito delle richiamate problematiche, di recente esplosione, è nato un coordinamento di docenti « a contratto » che ha raccolto adesioni in tutta Italia;

il rettorato, previa convocazione di rappresentanze dei docenti, avrebbe proposto una soluzione attraverso una drastica riduzione degli emolumenti per lo scorso anno ed un più consistente « taglio » retributivo per il prossimo;

il giorno 4 novembre 2003, il consiglio di amministrazione de « La Sapienza » ha confermato, deliberando, la cifra totale messa a disposizione per tutte le docenze a contratto dell'Ateneo a copertura dello scorso anno accademico e di quello appena iniziato. Tale cifra, stornata dal fondo studenti, non è sufficiente a garantire, secondo i parametri retributivi utilizzati in passato, neppure la copertura del fabbisogno della sola facoltà di scienze della comunicazione, relativamente allo scorso anno accademico;

il coordinamento dei docenti « a contratto », pur rifiutando la proposta, ha iniziato a svolgere regolarmente le lezioni per non recare disagi agli studenti, prospettando, tuttavia, un blocco della attività qualora non venisse trovata una soluzione

consona alle più elementari esigenze di dignità e di decoro professionale in relazione alle attività svolte;

ad avviso dell'interrogante, dovrebbero essere riequilibrati i dislivelli e le difformità di trattamento per i docenti « a contratto » tra un ateneo e l'altro nel nostro Paese —:

se il Ministro interrogato, non intenda adottare iniziative normative allo scopo di:

a) destinare maggiori risorse finanziarie alle Università e di non consentire rilevanti penalizzazioni nei confronti dei docenti che hanno svolto il proprio lavoro negli Atenei, gravati, sostanzialmente, dagli stessi obblighi professionali dei docenti di carriera;

b) se non ritenga di stabilire una disciplina uniforme per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento « a contratto » per evitare che alcune facoltà utilizzino dette docenze in modo sproporzionato e non in linea con il carattere e la natura della figura professionale prevista dalla normativa vigente. (4-08014)

MOLINARI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la gestione delle risorse per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* è questione delicata e complessa, alla quale partecipano diversi soggetti istituzionali in un quadro di riferimento normativo che stabilisce, in maniera chiara, le diverse competenze tra regioni, province, comuni, AA.SS.LL. ed istituzione scolastica;

l'individuazione dei posti di sostegno necessari « in deroga » a quanto previsto in organico di diritto è solamente una parte, per quanto significativa, delle decisioni da assumere in relazione ad una positiva integrazione scolastica;

la legge 27 dicembre 2002, n. 289 demanda tale incombenza alla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale;

per la regione Basilicata, pur in assenza di dati certi, risultano fortemente ridotte le cattedre assegnate in deroga e ciò ha comportato una sostanziale riduzione delle ore di sostegno assegnate agli alunni disabili che nei precedenti anni scolastici erano seguiti da una insegnante di sostegno, sulla base di una certificazione medica attestante l'*handicap* e con un rapporto (ore-allievo), in precedenza già determinato dalla stessa autorità scolastica, ai sensi della legge 5 febbraio 1994, n. 104;

sotto il profilo giuridico, ed in ogni singolo caso al di là della specificità dell'*handicap*, la riduzione delle ore di sostegno pregiudica pesantemente due principi cardini dell'attività didattica, ossia il principio del diritto soggettivo ed il principio di continuità;

l'Insegnante di sostegno costituisce la figura centrale del percorso formativo, non solo didattico, dell'allievo portatore di *handicap*, assicurando allo stesso le necessarie mediazioni didattiche e relazionali, e che, senza ombra di dubbio, la sua assenza rende l'intera classe più debole rispetto al problema;

si lamenta un mancato e sostanziale raccordo fra l'ufficio scolastico regionale e le ASL competenti e, quindi, con i medici specialisti che seguono gli alunni, in palese contrasto a quanto previsto dagli articoli 1, 5, 12 e 13 della stessa legge 5 febbraio 1994, n. 104;

non risultano prese nella giusta considerazione, né tanto meno opportunamente verificate, le richieste dei diversi Istituti e le proposte dei G.L.H. operativi e cioè degli unici soggetti istituzionali che seguono l'attività e l'integrazione scolastica di ogni singolo allievo portatore di *handicap* e ne conoscono, più di ogni altro, i limiti e le esigenze;

ai sensi della circolare ministeriale n. 58 del 9 luglio 2003, si stabiliva come

« ancora vigenti le disposizioni applicate nell'anno scolastico 2002/2003 per quanto concerne le modalità di individuazione dell'*handicap* e i criteri per la costituzione dei posti in deroga » evidenziando, altresì, la necessità di valutare le proposte del gruppo GLH operativo per quanto concerne l'assegnazione delle ore di sostegno necessarie;

nella predetta circolare si raccomandava, altresì, ai direttori generali « la massima cautela ed attenzione » che, per le ragioni sopra esposte ed in ragione del lungo tempo intercorso rispetto al momento autorizzatorio (dicembre 2002 - luglio 2003), risultano invece del tutto disattese;

l'azione amministrativa posta in essere dalla direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per la Basilicata, su disposizioni del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di fatto limita pesantemente il diritto-dovere di ogni allievo in situazione di *handicap* all'educazione ed all'istruzione;

si lamenta, infine, da parte delle famiglie interessate, così come largamente riportato dalla stampa locale, l'ostracismo dell'ufficio scolastico regionale che, di fatto ed in ogni singolo caso, non motiva la decisione adottata in relazione alle esigenze dell'alunno (mai prese in considerazione) e giustifica la riduzione delle ore attraverso una procedura di rilevamento dei bisogni e delle risorse di ciascuna scuola (di cui nulla è dato sapere), avvalendosi di dati statistici che, purtroppo, non trovano coerente rispondenza neanche rispetto al numero degli alunni e degli insegnanti nel precedente anno scolastico, presupposto indispensabile per definire, almeno in larga parte, le necessità ed i bisogni di oggi per favorire una corretta integrazione e per garantire una reale trasparenza dell'azione amministrativa;

alla luce degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, dell'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, degli articoli 24 e 26 della carta

dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del febbraio 2000 e degli articoli 1, 5, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 —:

quali provvedimenti intenda adottare per verificare quanto di questa situazione sia dovuto alla mancanza di chiarezza nelle disposizioni impartite dal ministero oppure quanto risponda a violazione di precise norme che impongono precisi comportamenti sia ai dirigenti scolastici che al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;

quali provvedimenti intenda adottare nell'immediato, per continuare a garantire agli allievi portatori di *handicap* quelle stesse opportunità, sino ad oggi riconosciute dalla stessa autorità scolastica, che consentiranno loro di affrontare il nuovo anno scolastico con la serenità di sempre e, soprattutto, di esercitare al meglio delle proprie possibilità il diritto inviolabile allo studio, all'integrazione ed alla personalità. (4-08015)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 giugno 2003 l'interrogante, con atto ispettivo n. 4-06589, ha provveduto a denunciare il contraddittorio comportamento del direttore scolastico regionale, dottor Ugo Panetta, assunto nei confronti della dirigente scolastica del liceo classico « Tommaso Campanella » di Reggio Calabria, professoressa Vincenzina Mazzuca;

l'atto ispettivo, presentato a fine anno scolastico 2002-2003, è rimasto a tutt'oggi privo di riscontro;

la mancata assunzione, da parte del dirigente scolastico regionale, del necessario provvedimento per ristabilire la legalità, ha comportato che anche per l'anno scolastico 2003-2004 la professoressa Mazzuca continui ad espletare le mansioni di dirigente del Liceo Classico « T. Campa-

nella », pur in presenza di una ufficiale e comprovata incompatibilità ambientale;

nell'atto ispettivo n. 4-06589 l'interrogante ha richiamato i provvedimenti di contestazione di addebito e di sospensione dal servizio assunti nel febbraio 2003 dal direttore scolastico generale calabrese nei confronti della dirigente del liceo classico « T. Campanella » di Reggio Calabria;

nello stesso aliti ispettivo l'interrogante ha, altresì, richiamato il decreto di recesso che, nell'aprile 2003, lo stesso direttore Panetta ha emanato nei confronti della stessa dirigente scolastica;

la risoluzione del contratto è stata decisa, a dire dello stesso direttore scolastico regionale, a causa della gravità delle inadempienze imputate alla Mazzuca che rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto e che, comunque, avevano arrecato pregiudizio al buon andamento dell'istituzione scolastica, oltre ad ingenerare un diffuso malumore nella cittadinanza tutta, tanto che non si è ritenuto di poter applicare quanto previsto dall'articolo 27 del CCNL bensì il più rigoroso e penalizzante successivo articolo 31, che prevede il recesso dell'amministrazione;

nel citato decreto di recesso lo stesso direttore Panetta ha affermato testualmente tra l'altro che « nel corso del rapporto di lavoro la professoressa Mazzuca si è resa autrice di una serie di comportamenti di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro per essersi volontariamente posta in contrasto con le norme che regolano la dirigenza scolastica, assumendo i seguenti comportamenti: arbitraria e irrazionale gestione delle risorse economiche; ritardo colposo nell'approvazione dei bilanci; ritardo colposo nell'approvazione dei P.O.F.; assunzione di spese non preventivamente autorizzate dall'organo collegiale competente; incapacità di gestire i rapporti con tutte le componenti scolastiche, causando, pertanto, il cattivo andamento della stessa scuola oltre che gravissime forme di conflitto »;

il 5 giugno 2003 il dottor Panetta, dopo aver concesso udienza alla detta Mazzuca, improvvisamente e repentinamente, senza fornire spiegazioni esaustive e giuridicamente sostenibili, con atto prot. 81/ris, ha disposto l'annullamento di tutti i provvedimenti citati e precedentemente adottati nei confronti della dirigente scolastica in questione;

la revoca del licenziamento citato ha, di fatto, riproposto la annosa conflittualità nel liceo classico « T. Campanella »;

va, infatti, ricordato che già nel giugno 1999, con prot. 1614/dca, il ministero, scrivendo al provveditore agli studi di Reggio Calabria, segnalava « ... nelle conclusioni del menzionato rapporto ispettivo i predetti ispettori, propongono l'immediato allontanamento dal servizio per ragioni di urgenza della preside professoressa Mazzuca Vincenzina, ai sensi dell'articolo 468 del decreto legislativo 297 del 1994, in attesa dell'attivazione del procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale nei confronti della medesima »;

l'interrogante, peraltro, ricorda che l'amministrazione scolastica è stata sempre costretta a spendere energie e risorse economiche per aver dovuto lungamente e costantemente monitorare con indagini ispettive la gestione della scuola da parte della Mazzuca, anche quando la stessa presiedeva altre istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria, le cui anomalie sono state sempre denunciate da studenti e docenti e sono state oggetto di interrogazioni parlamentari;

nel 2002 un'ennesima ispezione, voluta questa volta dallo stesso direttore scolastico regionale Panetta, nella parte conclusiva della relazione afferma che « ... permangono tutt'ora insoluti tutti i problemi accertati, documentati ed oggetto di indagini di numerose ispezioni nei vari lustri di dirigenza della professoressa Mazzuca. Lo stato di forte tensione in cui versa il liceo classico a causa della inidonea dirigenza Mazzuca e dei suoi fidati collaboratori impone una seria

ed urgente valutazione con conseguenti decisioni mirate alla autotutela dell'Amministrazione ed a salvaguardia degli interessi degli alunni, della professionalità del corpo docente e della libertà ed autonomia dell'insegnamento... Pertanto si suggerisce l'immediata sospensione della direttrice scolastica Vincenzina Mazzuca e l'inizio delle procedure previste dal CCN dei dirigenti scolastici articolo 25, comma 3, ed articolo 27, commi 9, 10, e 12, per la revoca dell'incarico dirigenziale »;

quanto sopra riportato evidenzia la veridicità delle motivazioni che hanno portato il direttore Panetta, nel giugno 2003, ad emanare il decreto di recessione nei confronti della dirigente del liceo classico;

la professoressa Mazzuca è stata anche oggetto di vari provvedimenti giudiziari tra gli altri, successivamente al recesso, ha avuto confermata dalla corte di appello di Reggio Calabria la condanna ad un mese di carcere per reati commessi nella sua qualità di dirigente presso la suddetta istituzione scolastica;

basterebbe ancora leggere i titoli dei quotidiani locali ed i relativi articoli, che hanno sempre occupato diverse colonne, per comprendere come la permanenza nella direzione della professoressa Mazzuca abbia dato un'immagine decisamente negativa della storica e prestigiosa istituzione scolastica di Reggio Calabria, che negli ultimi cinque, sei anni ha subito la perdita di circa seicento alunni;

tra le altre cose, dopo il licenziamento della Mazzuca rimaneva ancora in piedi l'incarico conferito al vicario fino al 31 agosto 2003 e, con la riammissione in servizio, nel giugno del 2003, della preside, non è stato annullato il decreto precedentemente emesso nei confronti del professor Catalano reggente;

con l'inizio del nuovo anno scolastico la dirigente Mazzuca, vista la inspiegabile mancanza di provvedimenti da parte del direttore regionale Panetta, avrebbe accre-

sciuto la conflittualità all'interno dell'istituzione scolastica, tanto che dalla lettura dei verbali del consiglio d'istituto delle sedute svoltesi il 23 settembre 2003 e il 15 ottobre 2003 si evincerebbero anomalie che impediscono all'organo collegiale di assumere le necessarie deliberazioni per il buon funzionamento dell'istituzione;

nei giorni scorsi è stato anche presentato formale ricorso gerarchico avverso le elezioni suppletive per la rappresentanza della componente docenti in seno al consiglio d'istituto del liceo classico « T. Campanella » di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2003-2004, indette con circolare n. 16, emanata dalla dirigenza scolastica il 10 ottobre 2003 e svolte il 31 ottobre 2006, nonché della suddetta circolare n. 16, per violazione di legge ed eccesso di potere;

dopo quanto accertato più volte dagli ispettori, l'inspiegabile inamovibilità della dirigente Mazzuca sta fomentando tra studenti, genitori e docenti illazioni di vario genere che continuano a danneggiare l'istituzione scolastica, ma anche le amministrazioni centrale e periferica —:

se non ritenga di dover intervenire presso il direttore scolastico regionale Panetta affinché assuma definitivamente il provvedimento consequenziale all'esito delle numerose ispezioni effettuate nei confronti della dirigente Mazzuca;

se non ritenga, altresì, di dover chiedere al direttore Panetta di giustificare le motivazioni che lo hanno indotto ad un così palese contraddittorio comportamento decisionale nei confronti della dirigente Mazzuca e che stanno creando un notevole danno, sia di immagine che patrimoniale, all'intera amministrazione scolastica.

(4-08017)

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

nei primissimi giorni dell'anno scolastico 2003-2004, i genitori di alcuni

alunni hanno ravvisato la necessità di trasferire alcuni ragazzi dalla scuola media Zanella di Padova, dove erano stati regolarmente iscritti alla classe prima, alla Scuola Media Giotto (dipendente dalla scuola media Petrarca) sempre di Padova;

l'inserimento degli alunni presso la scuola Giotto, come da prassi consolidata negli anni, è avvenuto in attesa del regolare nulla osta da parte della scuola di provenienza e gli alunni vi stanno regolarmente frequentando le lezioni fin dai primi giorni del settembre 2003, dimostrando di essersi perfettamente integrati nella classe;

il dirigente scolastico della scuola Zanella ha negato il nulla-osta al trasferimento citando la mancanza di motivazioni eccezionali a supporto della richiesta;

è stato interessato il C.S.A. di Padova e la direzione regionale per il Veneto e non ottenendo comunicazioni ufficiali in merito, il dirigente scolastico della S.M.S. Giotto ha espulso di fatto gli alunni dalla scuola attualmente frequentata;

il R.D. del 4 maggio 1925 n. 653, articolo 3, non modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 chiarisce che per il trasferimento degli alunni coincidente con un nuovo anno scolastico, non sia richiesto alcun nulla osta dalla scuola di provenienza, ma solo la pagella dell'anno precedente;

il R.D. del 4 maggio 1925 n. 653, articolo 4, specifica che per il trasferimento di alunni in corso d'anno sia richiesto il consenso di entrambe le scuole interessate ovvero quello della scuola di destinazione (che prende la forma di una delibera del consiglio di classe, inappellabile nel merito, assunta sulla base della richiesta dell'interessato e di una valutazione della parte di programma già svolta nella scuola di provenienza, che deve essere da questa certificata) e quello della scuola di provenienza (che prende la forma di un « nulla-osta » apposto sulla pagella dell'anno in corso, da cui risulti

che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse);

il R.D. del 4 maggio 1925 n. 653, articolo 4, definisce che gli unici vincoli al rilascio del nulla osta sono costituiti solamente dal mancato pagamento delle tasse scolastiche o dalla pendenza di una sanzione disciplinare non ancora scontata o in corso di impugnativa;

questa interpretazione della normativa è condivisa dal ministero dell'istruzione, università e ricerca, il quale in un parere citato nel Compendio della legislazione sull'istruzione (Giannarelli-Trainito-Auremma, edizione 2001, pagina 2452) evidenzia che: « il preside della scuola di provenienza ha il solo compito di rilasciare la pagella con sopra trascritto il nulla osta e la dichiarazione relativa ai programmi svolti senza entrare nel merito della richiesta di trasferimento e che a decidere l'accoglimento della domanda di trasferimento è solo il consiglio di classe della scuola alla quale è presentata la domanda » -:

se non ritenga che il principio fondamentale di garantire alle famiglie la libera scelta dell'istituzione scolastica per la frequenza dei propri figli sia stato ignorato e come intenda sanare una situazione ormai insostenibile che sta causando agli alunni un danno grave ed irreparabile di natura psicologica e didattica. (4-08021)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta immediata:

CORDONI, INNOCENTI, RUZZANTE, MONTECCHI, AGOSTINI, BURLANDO, LABATE, MAZZARELLO, PINOTTI, ROGNONI, BUFFO, DIANA, GASPERONI, GUERZONI, MOTTA, NIGRA, SCIACCA e

TRUPIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

dopo il crollo della palazzina avvenuto l'8 novembre 2003 a Genova, che ha provocato la morte di un operaio ed il ferimento di altri quattro lavoratori, si ripropone il grave problema degli incidenti sul lavoro e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare nel settore edilizio;

dall'inizio dell'anno sono, infatti, 187 le vittime di incidenti mortali sul lavoro solo nel comparto edile, mentre su scala nazionale si registrano dati allarmanti relativi ad incidenti, infortuni e morti di lavoratori -:

quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere per affrontare il grave problema degli incidenti e per garantire condizioni certe di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al comparto edile. (3-02855)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

SANTORI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini lavoratori dipendenti e autonomi di Colleferro e di Palestrina ed i titolari delle imprese operanti su quei territori comunali, devono necessariamente ricorrere, rispettivamente ai preposti uffici I.N.A.I.L. di Velletri e di Roma per il disbrigo delle relative pratiche;

in molti Comuni della provincia di Roma sono da tempo già stati istituiti degli « sportelli di servizio » atti a sopperire alle difficoltà di quanti dovrebbero, diversamente, recarsi fuori del proprio territorio omogeneo e di riferimento giornaliero;

il comune di Colleferro, per la sua posizione geografica è ben collegato ad altri Comuni limitrofi: (Carpineto, Montelanico, Segni, Gorga, Gavignano, Artena, Valmontone, Labico) e ha già una strut-